



Comune di Napoli
Sportello Unico per le Attività
Produttive

Segnalazione
Certificata
di Inizio Attività

Polizia Amministrativa

Agenzia di Affari e Commissioni Settore Pubblicità
(art 115 T.U.L.P.S.¹ - art. 19 Legge 241/90 3 s.m.i.)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

dichiara

ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità:

di essere in regola con quanto previsto dagli articoli 11, 12 del Regio Decreto 773/1931 (T.U.L.P.S.)

(autocertificazione antimafia) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 252/98, che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 575/65;

☐ nei propri confronti (in caso di DITTA INDIVIDUALE),

☐ nei confronti dei seguenti soggetti (in caso di SOCIETA')

di avere la disponibilità dell'immobile in cui verrà svolta l'attività a titolo di:

altro (specificare) ,

che la società richiedente non è assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale².

di essere consapevole che l'attività può essere svolta esclusivamente nei locali indicati in sede di presentazione della presente segnalazione,

di aver provveduto al versamento del deposito cauzionale³ di € 3.615,20 mediante garanzia fideiussoria⁴ rilasciata da in data n. polizza

¹ Tipologia di esercizio: l'attività concernente la pubblicità sotto qualsiasi forma, compresa quella effettuata attraverso reti informatiche o telematiche, purché indicata nella tariffa delle prestazioni. La licenza di cui all'art. 115 T.U.L.P.S. non necessita per lo svolgimento della professione di "pubblicitario", "grafico" o simili senza intermediazione per ciò che attiene alla diffusione/distribuzione tramite terzi del materiale pubblicitario.

² Solo in caso di società.

³ Ai sensi dell'art. 116 del T.U.L.P.S., la cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata l'attività.

⁴ La polizza può essere rilasciata da banca, assicurazione o altra struttura abilitata a prestare garanzie verso le Pubbliche Amministrazioni e va intestata a "Comune di Napoli – Servizio Polizia Amministrativa"



Comune di Napoli

Sportello Unico per le Attività Produttive

**Segnalazione
Certificata
di Inizio Attività**

di essere consapevole che l'efficacia della presente S.C.I.A. è subordinata alla vidimazione del giornale degli affari (allegando una marca da bollo da euro 14,62 ogni 100 pagine) e della tariffa prezzi in bollo, che pertanto vanno presentati in formato cartaceo all'ottava Direzione Sviluppo Commerciale Artigianale e Turistico – Servizio Polizia Amministrativa - subito dopo l'inoltro telematico della S.C.I.A.

di essere adempiente agli obblighi tributari in relazione ai tributi comunali TaRSU, ICI e TOSAP/COSAP riferiti ad immobili residenti sul territorio del Comune di Napoli, a qualsiasi titolo detenuti:

- ☐ dal sottoscrittore,
- ☐ dalla società rappresentata da sottoscrittore

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono richiesti.



Comune di Napoli
Sportello Unico per le Attività
Produttive

**Segnalazione
Certificata
di Inizio Attività**

APERTURA NUOVO ESERCIZIO

Segnala ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., di voler esercitare attività ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. per l'apertura di una **Agenzia di Affari e Commissioni Settore Pubblicità** sita in Napoli

Indirizzo Civico

Municipalità Cap



Comune di Napoli **Sportello Unico per le Attività Produttive**

**Segnalazione
Certificata
di Inizio Attività**

SUBINGRESSO

Segnala ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., di voler esercitare attività ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. per l'apertura di una **Agenzia di Affari e Commissioni Settore Pubblicità** sita in Napoli

Indirizzo Civico

Municipalità Cap

attraverso il subingresso all'impresa

avente autorizzazione n. del

ovvero

dichiarazione di inizio attività prot. n. del

ovvero

segnalazione certificata di inizio attività prot. n. del

a seguito di

☐ *altro (specificare)* ,

effettuato con atto del registrato in data al n.



Comune di Napoli
Sportello Unico per le Attività
Produttive

**Segnalazione
Certificata
di Inizio Attività**

VARIAZIONE FORMA GIURIDICA

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'attività esistente avente

autorizzazione n. del

ovvero

dichiarazione di inizio attività prot n. del

ovvero

segnalazione certificata di inizio attività prot n. del

Comunica

la modifica della forma giuridica da a

a seguito di atto del registrato in data al n.



Comune di Napoli
Sportello Unico per le Attività
Produttive

**Segnalazione
Certificata
di Inizio Attività**

VARIAZIONE DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'attività esistente avente

autorizzazione n. del

ovvero

dichiarazione di inizio attività prot n. del

ovvero

segnalazione certificata di inizio attività prot n. del

Comunica

la modifica della denominazione o ragione sociale da a



Comune di Napoli
Sportello Unico per le Attività
Produttive

**Segnalazione
Certificata
di Inizio Attività**

CAMBIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'attività esistente avente

autorizzazione n. del

ovvero

dichiarazione di inizio attività prot n. del

ovvero

segnalazione certificata di inizio attività prot n. del

Comunica

la modifica nella carica di legale rappresentante da a

a seguito di atto del registrato in data al n.



Comune di Napoli
Sportello Unico per le Attività
Produttive

NOMINA DEL PREPOSTO/RAPPRESENTANTE

Per la conduzione dell'attività

si avvale del seguente preposto/rappresentante: ,

Nato/a a il ,

Residente in

Indirizzo Civico

Codice Fiscale Partita Iva

Telefono Fax E-mail



Comune di Napoli ***Sportello Unico per le Attività*** ***Produttive***

**Segnalazione
Certificata
di Inizio Attività**

AVVERTENZE PER IL DICHIARANTE

- Ai sensi dell'art. 19, comma. 3 della legge 241/90 e s.m.i., il Comune verificherà d'ufficio entro 60 giorni dalla segnalazione certificata di inizio attività, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, in mancanza dei quali adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
- In sede di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, allegando la tabella delle operazioni ed il relativo tariffario, il dichiarante determina l'ampiezza della propria attività, che, pertanto, potrà svolgersi nell'ambito delle prestazioni così esplicitate.
- Ai sensi dell'art. 120 del T.U.L.P.S., gli esercenti le agenzie pubbliche di affari sono obbligati a tenere un registro (giornale degli affari) contenente le indicazioni di cui all'art. 219 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. e a tenere permanentemente affisse nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni e relative tariffe applicate.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931e s.m.i.) concernente le Agenzie Pubbliche d'Affari

Art. 8

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.

Regolamento (Art. 11, Art. 12, Art. 12-bis, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18.)

Art. 9

Oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 10

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 12

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Art. 115¹

Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intronettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza. Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di

1 L'art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente " disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132, ha previsto per questo articolo l'aggiunta degli ultimi tre commi

Polizia Amministrativa

Agenzia di Affari e Commissioni Settore Pubblicità
(art 115 T.U.L.P.S. - art. 19 Legge 241/90 3 s.m.i.)

terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità'.

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.

Regolamento (Art. 204, Art. 205, Art. 206, Art. 207, Art. 208, Art. 209, Art. 210, Art. 211, Art. 212, Art. 213, Art. 214, Art. 215, Art. 216, Art. 217, Art. 221, Art. 222, Art. 223)

Art. 116

Il Sindaco, sentita la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata. La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il Prefetto, su proposta del Sindaco, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'Erario dello Stato. Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Sindaco se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

Art. 119

Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Art. 120

Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Regolamento (Art. 218, Art. 219, Art. 220)

Art. 131

Le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.